n. 30960 Sent. 138/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Walter Berruti Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30960 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

PISONI Antonio, c.f. PSNNTN57A13B300P, nato a Busto Arsizio (VA) il 13.1.1957, residente a Olgiate Olona (VA), in proprio e tramite il curatore speciale BOSELLO Olga, nata a Gallarate (VA) il 31.8.1963, C.F. BSLLGO63M71D869Y, residente a Olgiate Olona (VA), tale nominato con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia del 20.5.2025 n. 1078, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Piero Maccapani ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Varese, Via Finocchiaro Aprile n. 7, giusta procura speciale in atti.

Uditi, all'udienza dell'8.7.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il Sostituto procuratore generale Daniele Piccirillo e l'Avv. Gian Piero Maccapani per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 30.12.2025 la Procura regionale ha promosso azione di responsabilità nei confronti di PISONI Antonio, già dirigente responsabile della Direzione Territoriale dei Trasporti di Como, per il risarcimento del danno all'immagine arrecato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, quantificato in euro 205.760,00, oltre accessori, in dipendenza di due sentenze penali irrevocabili. La prima (proc. n. RGNR Trib. 7090/2017) riguarda reati, commessi tra il 2014 e il 2017, di corruzione propria e falso materiale e ideologico per: falsificazione di elaborati d'esame e verbali relativi ai corsi ADR e CQC; alterazione delle schede di valutazione al fine di favorire determinati candidati dietro percezione sistematica di denaro (50 euro per candidato, 150-200 euro per sessione). La condanna con sentenze della Corte d'Appello di Milano del 23.1.2020 n. 7732 e del 14.6.2021 n. 4086 (doc. 6 e 8 prod. Proc.) è divenuta irrevocabile. La seconda (proc. n. RGNR Trib. 3173/2018) riguarda un arco temporale più ampio, dal 2010 al 2017, e ulteriori attività criminose: corruzione propria e impropria, abuso d'ufficio, falso in atti pubblici, associazione per delinquere per: rilascio di patenti senza esame, frodi in 311 sessioni d'esame e 122 revisioni dietro percezione sistematica di denaro come compenso illecito. La condanna con sentenza della Corte di appello di Milano del 9.12.2021 n. 5947 (doc. 12) è divenuta irrevocabile. Le vicende di cui sopra hanno avuto ampio clamore mediatico dimostrato dalla rassegna stampa (doc. 14)

Con decreto del Presidente di questa Sezione del 13 ottobre 2025 n. 31 e confermato con ordinanza di questa Sezione in composizione monocratica del 4 dicembre 2025 n. 41 è stato disposto sequestro conservativo *ante causam*

sui beni del convenuto.

Quest'ultimo si è costituito con memoria in data 18.6.2026, chiedendo in via principale il rigetto integrale della domanda per insussistenza o mancata prova del danno all'immagine e, in via subordinata, la sua riduzione mediante liquidazione equitativa in misura inferiore al *duplum*, stante il carattere presuntivo del criterio legale di quantificazione, della ridotta eco mediatica, delle condizioni personali ed economiche del convenuto e del fatto che questi ha già subito una confisca penale di euro 76.230,00, oltre al licenziamento e alle pene, principali e accessorie, irrogate.

All'udienza dell'8 luglio 2026, data per letta su consenso delle parti la relazione illustrativa, le parti hanno argomentato e richiamato le rispettive conclusioni come in atti. La difesa del convenuto ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale, ritenendo che tale eccezione sia scrutinabile d'ufficio, anche se non sollevata nella comparsa di risposta, e da computarsi dalla data di cessazione della condotta illecita ossia dal licenziamento del maggio 2017.

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta dalla difesa nel corso della discussione orale.

Tale eccezione, come noto, è infatti considerata propria e non rilevabile d'ufficio e doveva pertanto essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta ex art. 90, comma 3 c.g.c.

Essa sarebbe comunque infondata in quanto il termine prescrizionale dell'azione qui proposta per danno all'immagine della p.a. decorre dal

passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento del reato ex art. 1, comma 1 *sexies* della L. n. 20/1994. Nel caso di specie, con riferimento al primo procedimento penale (RGNR Trib. 7090/2017) la sentenza di condanna emessa a carico del PISONI diveniva irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p.p., in data 20.1.2021 per la pena principale e in data 15.2.2022 per la pena accessoria. Con riguardo al secondo procedimento (RGNR Trib. 3173/2018) la sentenza di condanna emessa a carico dell'odierno presunto responsabile del danno erariale diveniva irrevocabile in data 10.5.2022.

Sia l'invito a dedurre, notificato con istanza di sequestro *ante causam* in data 12.11.2025, sia la successiva citazione sono quindi tempestivi.

2. L'azione della Procura regionale è fondata nei limiti che seguono.

2.1. Risulta pacifico, anzitutto, il rapporto di servizio intercorrente tra il convenuto Antonio PISONI e l'amministrazione danneggiata, avendo il medesimo rivestito all'epoca dei fatti la qualifica di dirigente responsabile della Direzione Territoriale dei Trasporti di Como del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le condotte contestate sono state poste in essere nell'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite quale esaminatore nei procedimenti di rilascio di patenti e abilitazioni professionali, nonché quale incaricato delle revisioni dei veicoli.

2.2. Parimenti incontestabile è la sussistenza delle condotte illecite, definitivamente accertate in sede penale mediante le citate sentenze irrevocabili emesse nei procedimenti RGNR 7090/2017 e RGNR 3173/2018, concernenti plurimi reati di corruzione propria e impropria, falso materiale e ideologico, abuso d'ufficio e associazione per delinquere.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., tali pronunce fanno stato nel presente giudizio "*quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*", non è quindi consentita in questa sede alcuna rivalutazione dei fatti storici definitivamente accertati dal giudice penale, né della loro riferibilità al convenuto. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudicato penale irrevocabile costituisca una base probatoria privilegiata per l'accertamento della responsabilità amministrativa, restando riservata al giudice contabile la valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno erariale conseguente alle condotte accertate dal giudice penale.

Nel caso di specie emerge un quadro di eccezionale gravità, caratterizzato da una sistematica mercificazione della funzione pubblica protrattasi per numerosi anni e articolatasi attraverso molteplici episodi corruttivi e di falsificazione documentale, come evidenziato nelle sentenze penali versate agli atti e sopra richiamate.

2.3. È altresì evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Le condotte accertate sono state infatti poste in essere consapevolmente e nell'ambito di un programma criminoso reiterato e organizzato, finalizzato al conseguimento di vantaggi economici personali mediante il sistematico asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati coinvolti.

2.4. E' senz'altro configurabile il danno all'immagine della p.a., qui azionato ai sensi degli artt. 51, comma 7 c.g.c. e 1, comma 1 *sexies*, della L. n. 20/1994. Se il diritto all'immagine della p.a. trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona (sia fisica, che giuridica), la declinazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla

Repubblica e di osservarne le leggi ex art. 54 Cost. in quello, proprio dei dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore, è in larga parte orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della p.a. Le SS.RR. di questa Corte (n. 1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito che "*il danno all'immagine della Pubblica amministrazione (non patrimoniale), anche se inteso come "danno c.d. conseguenza", è costituito dalla lesione all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con "le spese necessarie al ripristino", che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento*". La lesione dell'immagine pubblica, come sopra definita, opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'amministrazione danneggiata precipuamente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il c.d. *clamor*, pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (cfr. Sez. II App. n. 662/2011).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 51, comma 7 c.g.c., l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine è proponibile anche per i delitti diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della L. n. 97/2001

(Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7 (SS.RR. n. 3/2026).

Nel caso in esame, la lesione di tale valore appare particolarmente intensa.

Sotto il profilo oggettivo, assumono rilievo la consistenza quantitativa delle condotte illecite (centinaia di episodi di corruzione e falso) protrattesi per un arco temporale di circa sette anni, l'elevato numero di procedure amministrative coinvolte e la natura degli interessi pubblici coinvolti. Le condotte illecite hanno infatti inciso su attività particolarmente delicate, quali il rilascio di titoli abilitativi per il trasporto di persone e merci, anche pericolose, e così sulla sicurezza della circolazione stradale.

Sotto il profilo soggettivo, assume particolare rilevanza la posizione apicale rivestita dal convenuto. La giurisprudenza contabile ha reiteratamente affermato che il livello delle funzioni esercitate dal dipendente costituisce un significativo parametro di aggravamento del danno all'immagine, poiché tanto più elevata è la funzione ricoperta, tanto maggiore è il discredito arrecato all'istituzione.

Sotto il profilo del *clamor fori* deve essere valorizzata la diffusione mediatica della vicenda, documentata dagli articoli di stampa acquisiti al fascicolo processuale a cura della Procura regionale (cfr. doc. 14 cit.).

Non possono essere pertanto condivise le argomentazioni difensive secondo cui il pregiudizio avrebbe avuto una limitata rilevanza esterna e sarebbe stato neutralizzato dalla reazione dell'amministrazione.

La circostanza che questa abbia successivamente adottato le misure organizzative e disciplinari resesi necessarie, tra cui il licenziamento, non

elide la lesione già verificatasi. Al contrario, proprio la necessità di procedere all'interruzione del rapporto di impiego, al ripristino della legalità e alla gestione delle conseguenze derivanti dagli illeciti conferma la gravità del *vulnus* arrecato all'immagine dell'amministrazione.

Parimenti irrilevante appare il rilievo difensivo secondo cui gli articoli di stampa avrebbero riguardato prevalentemente la persona del convenuto e non l'amministrazione. È infatti evidente che le condotte sono state poste in essere da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e con immedesimazione organica, con conseguente inevitabile riflesso negativo sull'affidabilità, e quindi sull'immagine, dell'ufficio e dell'amministrazione di appartenenza.

2.5. La Procura ha quantificato il danno all'immagine in euro 205.760,00, richiamando la presunzione prevista dall'art. 1, comma 1 *sexies* della L. n. 20/1994, secondo cui il danno all'immagine derivante dalla commissione di reati commessi ai danni della p.a. si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Come noto, il danno all'immagine non si identifica o verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino si attende dall'apparato pubblico, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti. La risarcibilità di un simile pregiudizio non può dunque rapportarsi alla spesa incidente sul bilancio dell'ente, bensì ad un valore ideale da determinarsi secondo l'apprezzamento del giudice anche sulla base di presunzioni, tra cui le conseguenze negative

che, per comune esperienza, sono riferibili al comportamento lesivo, e ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Per la relativa valutazione, uno dei criteri, ma non il solo, è rappresentato dalle utilità ottenute dal pubblico ufficiale, ovviamente nelle ipotesi in cui le condotte illecite sfocino nel conseguimento di indebiti arricchimenti.

Siffatto criterio è stato recepito dal legislatore con l'art. 1, comma 62 della L. n. 190/2012, che, aggiungendo il citato comma 1 *sexies* all'art. 1 della L. n. 20/1994, ha disposto che il danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In merito, questa Sezione ha già avuto modo di precisare (sentt. n. 23 e 69/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata) che il "doppio" della somma di denaro o dell'utilità illecitamente percepita non coincide con la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 *quater* c.p. o con la restituzione del prezzo o il profitto del reato di cui all'art. 444, comma 1 t*er* c.p.p. Infatti, il comma 1 *sexies* cit. è stato introdotto dalla L. n.190/2012 al fine di fornire parametri più precisi per la liquidazione giudiziale del danno all'immagine della p.a., che rimane comunque equitativa. La quantificazione pari al doppio, infatti, resta superabile se si prova che la lesione all'immagine è stata ben maggiore. Come ricorda parte attrice, ciò ha indotto la giurisprudenza (cfr. questa Sez. n. 26/2020; Sez. Abruzzo, 3/2019) a quantificare talvolta il danno all'immagine in una somma maggiore del doppio, laddove ha ritenuto che il fatto abbia comportato un danno di immagine di particolare gravità.

In base alle risultanze delle sentenze penali e della documentazione prodotta,

la Procura ha calcolato in euro 102.880,00 il profitto illecitamente conseguito dal convenuto, tenendo conto dell'intero arco temporale degli illeciti oggetto dei due procedimenti penali (cfr. citaz. pagg. 24 e s.) e ha conseguentemente individuato nel doppio di tale importo la misura del danno risarcibile.

Il Collegio condivide tale quantificazione.

La Procura ha infatti utilizzato, quale criterio presuntivo, le risultanze di entrambi i giudizi penali conclusisi con la condanna del convenuto, così come trasfuse nei citati accertamenti giudiziari divenuti irrevocabili.

L'importo appare comunque congruo rispetto alla gravità della vicenda, né il convenuto ha fornito elementi idonei a vincere la presunzione legale, limitandosi a prospettare a sua volta argomenti di carattere equitativo e basati sulle proprie condizioni personali.

2.6. Non incide su detta quantificazione, e non può quindi essere detratto, quanto oggetto di confisca del profitto del reato (nella misura di euro 76.230,00) disposta in uno dei procedimenti penali ex art. 322 *ter* c.p.

Questa Sezione (n. 103 del 24 giugno 2026) ha già avuto occasione di ricordare come la questione del rapporto fra la confisca penale e il risarcimento del danno erariale sia stata oggetto di pronunciamento della CEDU (sent. 5 febbraio 2026, Ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16 – Causa Florio e Bassignana c. Italia) sul solco di due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo afferma che le somme confiscate in sede penale non devono essere decurtate dall'importo dei danni determinati in sede contabile, trattandosi di due istituti autonomi con differenti funzioni (la confisca ha natura punitiva, la condanna in sede contabile ha una funzione riparatrice) e diversi soggetti pubblici danneggiati. In particolare, «*la confisca riveste, a sua volta, natura e*

*finalità ontologicamente diverse rispetto alla condanna eventualmente pronunciata nella sede giuscontabile. Essa assolve, invero, ad una funzione essenzialmente sanzionatoria, in quanto attiene all'equivalente monetario del profitto conseguito con la commissione del reato, non potendosi allora ritenere che l'ammontare della stessa possa costituire un risarcimento per l'Amministrazione danneggiata, da scomputare dall'importo per cui è condanna in sede di responsabilità amministrativa (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. App., n. 80/2015). In definitiva, la confisca penale è una pena accessoria, non ha natura risarcitoria e non si traduce in un beneficio per l'Amministrazione danneggiata deducibile dal danno; le somme confiscate nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno patito dall'Amministrazione che va risarcito, indipendentemente dalla pena accessoria della confisca inflitta*» (cfr. Sez. II App. nn. 130/2024 e 143/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).

Il secondo orientamento, invece, afferma che il cumulo della confisca con il risarcimento del danno attribuirebbe allo Stato un importo superiore al danno effettivamente subito dall'amministrazione danneggiata.

La Corte europea ha avallato questo secondo orientamento, poi seguito dal giudice penale, che afferma che se si consentisse un cumulo delle due poste (ossia, quella confisca e quella del risarcimento del danno), il condannato sia in sede penale sia in sede erariale finirebbe per subire una doppia ablazione.

In questo senso, la Corte di cassazione (S.U. 8 aprile 2025 n. 13783, richiamata dalla sentenza CEDU del 2026) ha affermato che «*La confisca del profitto, anche quella per equivalente, assolve […] sempre ad una funzione recuperatoria: essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui colpisce*

*beni che non hanno derivazione dal reato e può assumere, solo in determinate occasioni, una funzione punitiva*». D'altra parte, la confisca del profitto o del prezzo del reato ha carattere punitivo quando eccede il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato. La confisca per equivalente del prezzo e del profitto costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e può solo eventualmente assumere carattere punitivo. Alla stregua di questo secondo orientamento, dunque, la confisca non ha solo una finalità sanzionatoria, ma svolge anche una funzione riparatrice.

Questa Sezione (n. 103/2026 cit.) ha inoltre precisato che i due orientamenti di cui sopra non necessariamente devono ritenersi confliggenti, in quanto è dovere dell'interprete del caso concreto, senza procedere a decurtazioni automatiche, stabilire quando vi sia una effettiva identità delle somme oggetto della confisca penale con quelle oggetto della condanna risarcitoria del giudice contabile. Solo in questi casi, il giudice contabile, per evitare che all'amministrazione danneggiata venga risarcito un danno superiore a quello effettivamente subito, deve detrarre dal danno erariale accertato l'importo oggetto di confisca (in questo senso, Sez. II App. n. 96 del 29 maggio 2026).

Venendo al peculiare caso di specie, è evidente però la diversità tra le somme oggetto di confisca in sede penale, ossia il profitto dei reati commessi dal convenuto, e quelle oggetto di domanda risarcitoria, riguardanti il danno all'immagine della p.a. conseguente ai suddetti reati.

La confisca, infatti, costituisce misura ablativa e repressiva diretta a privare il reo del profitto del reato e ad impedire il consolidamento dell'arricchimento

illecito, mentre il danno all'immagine della p.a., come azionato nel presente giudizio, presenta natura diversa e autonoma, essendo volto a reintegrare il pregiudizio arrecato al prestigio e alla credibilità della p.a. come ulteriore effetto del fatto illecito.

Si tratta, pertanto, di istituti che perseguono finalità differenti e operano su piani distinti, sicché la misura patrimoniale disposta in sede penale non può essere imputata a scomputo del danno erariale da lesione dell'immagine, in ragionevole adattamento degli enunciati giurisprudenziali della giurisprudenza CEDU e delal Cassazione.

Tali considerazioni hanno già trovato avallo nella giurisprudenza contabile secondo cui la confisca del profitto del reato non elimina né riduce il danno all'immagine, trattandosi di poste giuridicamente eterogenee e fondate su autonomi titoli, sicché l'avvenuta ablazione del profitto illecito non incide sulla permanenza del pregiudizio reputazionale sofferto dall'amministrazione (cfr. Sez. II App. n. 96/2026 cit.). Tale orientamento è stato confermato, da ultimo, da Sez. II App. n. 128 del 5 agosto 2026, che ha osservato come la sovrapponibilità delle misure risarcitorie possa avvenire soltanto tra categorie di danni comparabili, ossia tutte aventi natura economica, sicché qualora l'azione erariale abbia a oggetto (come nel caso di specie) il danno non patrimoniale, quale la perdita di immagine, non può applicarsi il divieto di cumulo. Il danno all'immagine è, invero, quantificato alla stregua di criteri equitativi di cui l'entità dei vantaggi conseguiti dal reo può costituire uno dei parametri (secondo il criterio presuntivo adottato dall'art. 1, comma 1*sexies* della L. n. 20/1994 come introdotto dalla L. n. 190/2012), laddove la confisca ha ad oggetto proprio l'equivalente delle utilità o dei beni percepiti dal

convenuto per effetto delle condotte fraudolente contestate in sede penale.

3. Non rilevano in questa sede le conseguenze personali e patrimoniali già subite dal convenuto, quali la perdita del posto di lavoro, le pene principali e accessorie e le peggiorate condizioni economiche.

Tali circostanze, per quanto umanamente comprensibili, non incidono, sul piano giuridico, né sulla sussistenza né sull'entità del danno all'immagine prodottosi alla p.a., né consentono una riduzione del risarcimento, che va commisurato al pregiudizio arrecato e non alle possibilità economiche dell'autore dell'illecito.

Non ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo attesa la natura dolosa delle condotte.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa contestata al convenuto: il rapporto di servizio, la condotta illecita definitivamente accertata, il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, l'elemento soggettivo del dolo e il danno all'immagine arrecato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. La domanda della Procura regionale deve pertanto essere accolta, con condanna del convenuto al risarcimento del danno all'immagine in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT nella misura di euro 205.760,00, importo, in via equitativa, che può ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria.

6. Il predetto importo va incrementato degli interessi nella misura di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte

convenuta come da dispositivo.

8. Il già disposto sequestro sui beni del convenuto si converte in pignoramento ex artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

CONDANNA

PISONI Antonio, c.f. PSNNTN57A13B300P, al pagamento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, della somma di euro 205.760,00 (duecentocinquemilasettecentosessanta/00), somma da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 262,82 (duecentosessantadue/82) e le pone a carico del convenuto.

Il sequestro conservativo *ante causam* disposto sui beni del convenuto con decreto del Presidente di questa Sezione del 13 ottobre 2025 n. 31 e confermato con ordinanza di questa Sezione in composizione monocratica del 4 dicembre 2025 n. 41, si converte in pignoramento ex artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Walter Berruti — Vito Tenore

firmato digitalmente — firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 14/09/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

firmato digitalmente